

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO
DECRETO N. 112 / SFR**

OGGETTO: Applicazione del Decreto Ministeriale 31 maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.

Il giorno **17** del mese di **giugno** dell'anno **2010**, presso la sede di Pozzuolo del Friuli, via Sabbatini n. 5

Il Direttore del Servizio fitosanitario e chimico,

VISTO il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 214, "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000, recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite (di seguito abbreviata "FD") e in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che prevedono l'adozione di specifiche misure fitosanitarie rispettivamente all'interno dei focolai di FD, nelle zone di insediamento e nelle zone indenni;

CONSIDERATO che il citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria demanda ai Servizi fitosanitari regionali la delimitazione delle diverse zone di intervento e l'individuazione delle relative misure fitosanitarie;

ATTESO che, in applicazione dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2927 del 22 dicembre 2009, il Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA (di seguito abbreviato "Servizio fitosanitario") è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;

VISTO il Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario n. 243/SC del 28 luglio 2009 con il quale sono stati individuate zone di focolaio e zone di insediamento di FD in FVG e sono state impartite disposizioni per l'applicazione del citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria nelle zone medesime, nonché in una zona considerata di particolare rilevanza per l'attività del vivaismo viticolo e nel restante territorio della Regione;

PRESO ATTO dell'esito dei monitoraggi ufficiali effettuati nel corso del 2009 e dei risultati delle analisi effettuate con tecniche di biologia molecolare per la caratterizzazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite;

RITENUTO di dover ridefinire sulla base di tali risultanze, la delimitazione delle aree denominate "focolaio", in precedenza individuate con il citato provvedimento del Servizio fitosanitario;

RITENUTO di dover attribuire carattere obbligatorio alla lotta all'insetto *Scaphoideus titanus* Ball, vettore di FD, nell'intero territorio regionale;

VALUTATA l'opportunità di imporre, a titolo precauzionale, misure fitosanitarie analoghe a quelle adottate nelle zone di focolaio anche nella zona interessata dall'attività del vivaismo viticolo, stante la rilevanza che assume in tale area la coltivazione della vite e la produzione di materiali vivaistici nonché i gravi pericoli connessi alla diffusione della malattia attraverso l'infezione di materiale di propagazione della vite;

VISTO lo Standard Internazionale per le Misure Fitosanitarie (di seguito abbreviato "ISPM") n. 22 (2005) che definisce i requisiti necessari per il riconoscimento internazionale delle aree a bassa prevalenza della malattia ("*Requirements for the establishment of areas of low pest prevalence*"), preparato dal Segretariato della Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali come parte del programma globale di politica ed assistenza tecnica per la quarantena vegetale della FAO;

RITENUTO importante, in linea con i principi cardine della Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali e nel rispetto dei rapporti commerciali con i Paesi terzi, procedere al riconoscimento dei focolai conformemente ai requisiti previsti dal citato ISPM n. 22;

PRESO ATTO che in alcuni comuni della Regione la malattia è presente ormai da diversi anni, con una diffusione tale da non far ritenere più possibili eventuali azioni mirate alla sua eradicazione;

PRESO ATTO che tale ultima condizione è stata accertata anche per il territorio comunale di Pasiano di Pordenone;

DECRETA

1. Nella Regione Friuli Venezia Giulia sono dichiarate focolaio di FD le seguenti aree:
 - in provincia di Pordenone: l'intero territorio dei Comuni di Roveredo in Piano, Aviano, Fiume Veneto, Pordenone, Pravisdomini, Sesto al Reghena, Budoia, Cordenons, Zoppola, Azzano Decimo, San Quirino, Spilimbergo, Polcenigo, San Giorgio della Richinvelda, Cordovado, Chions, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Valvasone e Vivaro;
 - in provincia di Udine: l'intero territorio dei Comuni di Latisana, Varmo, Camino al Tagliamento, Palazzolo dello Stella, Ronchis, Teor, Codroipo, Tricesimo, Bertiole, Pasian di Prato, Precenico, Bicinico, Mortegliano, Flaibano, Basiliano, Sedegliano e Bagnaria Arsa;
 - in provincia di Gorizia: l'intero territorio del Comune di San Canzian d'Isonzo.
2. Nella Regione Friuli Venezia Giulia sono dichiarate zone di insediamento di FD le seguenti aree:
 - in provincia di Pordenone: l'intero territorio dei Comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile e Pasiano di Pordenone ;
3. Nelle zone di focolaio, fino a contraria disposizione, è fatto obbligo a chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti, di:
 - eliminare tempestivamente ogni vite con sintomi sospetti di FD, senza che vi sia necessità di specifiche conferme analitiche sulle singole piante oggetto di epurazione;

- estirpare l'intero appezzamento vitato – intendendo per questo una superficie continua coltivata a vite, omogenea per conduzione, vitigno ed età – qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 25% del totale.

L'eliminazione delle viti sintomatiche o l'estirpo delle superfici vitate avverrà d'iniziativa propria del viticoltore o sulla base dell'esito di ispezione effettuata da tecnici a ciò incaricati dal Servizio fitosanitario;

4. Nel territorio del Comune di Arzene devono essere adottate le medesime misure profilattiche esposte al precedente punto 3;
5. Le zone di focolaio sono riconosciute nella condizione di aree a bassa prevalenza della malattia ("*Areas of low pest prevalence*") conformemente all'ISPM n. 22 (2005);
6. Nelle zone di insediamento, fino a contraria disposizione, è fatto divieto di mettere a dimora nuovi impianti di vite da destinare a piante madri (per marze o per portinnesti) di categoria base o certificato, nonché nuovi impianti di vite da destinare a piante madri per marze delle varietà di uve da tavola e da vino diverse da quelle autorizzate o raccomandate per la provincia di Pordenone, anche di categoria standard;
7. In tutta la Regione, anche nelle zone ancora indenni da FD, è fatto obbligo a chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti, e nei vivai di vite (barbatellai), di contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball seguendo le indicazioni di difesa che saranno impartite dal Servizio fitosanitario.
8. Il Servizio fitosanitario si riserva di adottare localmente ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di limitare la diffusione della malattia nel territorio regionale, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento vitato e il divieto di svolgere attività vivaistica.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento vale quanto disposto dal D.Lgs n. 214/2005 e dal D.M. 31 maggio 2000.
10. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 214/2005.
11. E' abrogato ogni precedente proprio provvedimento di recepimento di misure di lotta obbligatoria a FD.
12. Il presente decreto non è soggetto al controllo interno di ragioneria, ai sensi dell'art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres..
13. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
– dott. agr. Carlo Frausin –